

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTO ALLE PROVINCE DELLA REGIONE DEL VENETO E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DI POLI LOGISTICI AVANZATI E SALE OPERATIVE PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE.

La Manifestazione d'Interesse dà attuazione al PR VENETO FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2022) 8415.

Con la Manifestazione d'Interesse, la Regione del Veneto intende sostenere azioni e progetti di investimento da parte delle Province e della Città Metropolitana per l'implementazione di sale operative per il monitoraggio, il coordinamento e la gestione degli eventi emergenziali di protezione civile: implementare la prevenzione del rischio da catastrofi ed aumentare la resilienza, rafforzare le strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale), potenziamento delle logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi.

Nell'ambito della previsione, prevenzione e della gestione delle catastrofi un ruolo fondamentale viene assunto dalle strutture dedicate al monitoraggio e al coordinamento delle attività di protezione civile nel territorio. Il supporto delle sale operative regionali, provinciali di ambito di protezione civile e comunali è molto importante perché consente di monitorare la situazione sul territorio, coordinare le attività dei soccorsi e gestire al meglio le risorse disponibili in modo tale da garantire un miglior grado di resilienza del territorio. È quindi indispensabile poter disporre di una rete di sale operative e centri di coordinamento, ai vari livelli, che possano monitorare e comunicare in ogni momento nella gestione delle emergenze conseguenti alle catastrofi.

Altrettanto importante è la disponibilità di risorse, in termini di materiali e mezzi, che possono essere messi sul campo in previsione di un evento calamitoso o nel caso tale evento si verifichi. La capacità di reazione del sistema di protezione civile è fondamentale per permettere di ridurre il possibile danno causato dall'evento, garantire un adeguato livello del soccorso e consentire un veloce ripristino e ritorno alle normali condizioni di vita incrementando la resilienza del territorio.

Per tale finalità è necessario poter disporre di un sistema diffuso nel territorio di immobili destinati alla rimessa dei mezzi e delle attrezzature ed all'immagazzinamento dei materiali. Avendo la disponibilità di adeguate strutture logistiche, distribuite sul territorio, è possibile avere a disposizione le risorse necessarie in breve tempo aumentando l'efficienza e l'efficacia degli interventi di protezione civile. Ai fini di prevenire gli effetti delle catastrofi e di aumentare la resilienza dei territori è quindi importante poter realizzare interventi finalizzati all'acquisto, adeguamento o recupero di immobili e locali destinati a sale operative regionali, provinciali e a centri di coordinamento degli ambiti di protezione civile e comunali, a rimesse e depositi per il loro utilizzo da parte della Regione, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato. È altresì necessario poter disporre ed ammodernare le attrezzature e i sistemi di comunicazione, oltre che specifici software gestionali per le sale operative regionali e per i centri di coordinamento.

Soggetti ammissibili: Province e Città Metropolitana della Regione del Veneto

Tipologie di interventi ammessi

In conformità con i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023 e successive integrazioni/modifiche, ai sensi dell'art.40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060,

a) sono ammissibili i seguenti interventi:

- Acquisto, ristrutturazione, manutenzione, ampliamento, nuova costruzione di strutture atte all'implementazione di sale operative per il monitoraggio, il coordinamento e la gestione degli eventi emergenziali di protezione civile. L'obiettivo è la formazione di una rete regionale di sale operative e centri di coordinamento che possano monitorare e comunicare in ogni momento nella gestione delle emergenze conseguenti alle catastrofi;
- Acquisto di nuove attrezzature ovvero manutenzione straordinaria di attrezzature già in uso a servizio della sala operativa regionale e/o provinciale o dei magazzini anche collocati in edifici già in uso;
- Creazione di sistema diffuso nel territorio di immobili destinati alla rimessa dei mezzi e delle attrezzature ed all'immagazzinamento dei materiali;
- Ammodernamento delle attrezzature e dei sistemi di comunicazione;
- Acquisto di software gestionali per le sale operative regionali e per i centri di coordinamento.

Requisiti

Ai fini dell'ammissibilità delle proposte progettuali e del rispetto delle vigenti normative, le strutture che verranno acquisite, trasformate, dovranno essere rispettose dei seguenti requisiti:

1. la scelta degli immobili destinati a sala operativa della protezione civile o di polo logistico dovrà ricadere tra edifici (di nuova costruzione, da ristrutturare o acquistati) che rispettano le normative antisismiche in relazione alle zone di classificazione aggiornate con DGR 244 del 09/03/2021. Le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso devono essere sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. E' inoltre richiesto il rispetto di quanto previsto dalle "Indicazioni operative del Dipartimento Nazionale Protezione Civile EME/0020575 del 22.04.2015" in materia di "Caratteristiche strutturali" degli edifici.
2. Per gli interventi materiali dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)). Qualora per gli interventi si rendesse necessaria la valutazione d'incidenza saranno ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi con valutazione d'incidenza positiva.
3. Per gli interventi strutturali (nuova costruzione o ampliamento) dovrà essere verificato il rispetto della procedura di verifica di compatibilità idraulica, con acquisizione dei pareri degli organi competenti nelle fasi progettuali previste dalla vigente normativa.
 - a. METODO DI ANALISI La caratterizzazione delle condizioni idrauliche nello stato di fatto e nello stato di progetto deve essere effettuata applicando le metodologie correlate alla tipologia di fenomeno di cui al punto 1.1 (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia), per verificare che l'intervento proposto sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa per un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni. In alternativa tali analisi possono essere condotte implementando un modello idraulico bidimensionale ad area

limitata di adeguata estensione (almeno 2 km a monte e a valle dell'area interessata) correlato alla tipologia di fenomeno (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia). Il modello nella configurazione esistente del territorio - stato di fatto - dovrà essere calibrato utilizzando come riferimento i risultati delle analisi prodotte dall'Autorità di bacino dalle quali consegue l'attuale mappatura del pericolo.

4. Per gli interventi strutturali (di nuova costruzione ed ampliamento) dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di consumo di suolo. In particolare la Legge Regionale 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
 - a. Gli interventi dovranno pertanto essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciali/per servizi pubblici, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa; gli immobili finalizzati alla creazione delle sale operative a tutti i livelli e i poli logistici regionali, dovranno prioritariamente essere già esistenti o ricadere in aree già urbanisticamente trasformabili al fine di limitare il consumo di suolo.
5. Acquisizione di ogni altra autorizzazione necessaria.

La proposta dovrà altresì prevedere/garantire:

- coerenza con la DGR n.103 del 11/02/2013 "Protezione Civile: Approvazione del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile";
- rispetto della L.R. n. 13/2022 "Disciplina delle attività della protezione civile";
- per quanto riguarda le prescrizioni derivanti dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), garantire che la struttura non ricada in aree a rischio R2 o superiore;
- qualora le sedi individuate per la realizzazione dei poli logistici e delle sale operative siano di proprietà di enti diversi dalla Regione del Veneto, l'accordo, previsto dall'art. 7 della L.R. 13/2022, dovrà prevedere un vincolo di utilizzo per i fini esplicitati nell'accordo di programma per almeno 25 anni dalla stipula dell'accordo stesso;
- conformità alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022 consultabile al seguente link:
[https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas](https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas;);
- l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060., secondo quanto previsto dall'Allegato A3;
- il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE). In fase di presentazione delle domande di saldo, le modalità con le quali sono state rispettate le prescrizioni del principio DNSH indicate nella

Relazione Tecnica, da presentare unitamente al progetto esecutivo, devono essere dettagliate, coerentemente con le spese sostenute. secondo quanto declinato nell'Allegato A3.

- il rispetto delle prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti;
 - siti Natura 2000.

Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>

Gli interventi di cui all'Azione 2.4.1 verranno attuati nel rispetto dei diritti fondamentali ed in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché agli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 ed a quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

I progetti dovranno essere rispettosi dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'8/6/2023, dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022 consultabile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>

Dotazione finanziaria e valore degli interventi:

La dotazione finanziaria complessiva della presente azione è pari a Euro undici milioni (11.000.000/00). I progetti inseriti nell'elenco saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il costo totale dei progetti, con riferimento alle spese ritenute ammissibili dal presente bando per ciascun ente, dovrà essere di almeno Euro trecentomila (300.000/00).

Ciascun soggetto richiedente può presentare fino a 3 domande classificate in ordine di priorità.

L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è concessa fino al 90% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, nel limite massimo di Euro due milioni (2.000.000/00). Nel caso della presentazione di più progetti il contributo massimo sarà comunque di Euro due milioni (2.000.000,00) per ciascun Ente richiedente erogati sulla base dell'ordine di priorità assegnato dall'Ente proponente. Si rende obbligatoria la compartecipazione da parte dell'Ente per una quota minima del 10%.

Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
--------------------	---------------

a. Spese relative ad immobili, (edifici e terreni)	a1) Le spese relative all'acquisto del suolo sono ammesse nel limite del 10% della somma degli investimenti complessivi delle categorie a 2), b) e d) ai sensi del Reg. 2021/1060 art. 64. Elevabile al 15 % nei casi previsti dall'art. 64 comma 1 lett. b PAT aree degradate
	a2) Le spese relative all'acquisto degli edifici
b. Spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria gli interventi che prevedono sia interventi edilizi che di impiantistica sull'immobile
c. Spese per progettazione, direzione lavori e collaudo	Rientrano in questa categoria le spese collegate alla progettazione e gestione degli interventi, incluse indagini geognostiche e geotecniche, di laboratorio, rilievi topografici e le spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione.
d. Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto. Viene ricompresa in questa categoria anche l'acquisizione di hardware e arredi (se non esclusi dall'azione/bando). Non sono ammissibili beni alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021. Sono esclusi i veicoli.
e. Spese per consulenze	Rientrano in questa categoria le spese relative ai servizi e alle consulenze collegate all'ottenimento di perizie/pareri e certificazioni
f. Spese generali	Costi indiretti calcolati ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Reg. 1060/2021 con tasso forfettario fino al 7 % relative alle lettere a), b), c), , a copertura dei costi generali di gestione per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica, ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.

Modalità e tempistiche per la presentazione delle proposte progettuali:

La manifestazione di interesse per la procedura in parola dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente Avviso (Allegato A1 e Allegato A2) e firmata digitalmente.

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale esclusivamente all'indirizzo PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it, entro il termine minimo di 45 giorni e il termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR Veneto; per come dettagliato nell'All.to A2 alla presente manifestazione di interesse.

Trattamento dei dati personali:

I dati personali raccolti saranno trattati (con o senza l'ausilio di strumenti elettronici) esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti e saranno archiviati nei locali dell'Amministrazione ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dall'Amministrazione solamente ai fini dell'istruttoria delle manifestazioni d'interesse pervenute nei termini e per le formalità ad essa connesse.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto.

Pubblicazione: il presente Avviso e i relativi Allegati (anche in formato editabile) saranno pubblicati on line sul sito della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it> nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”.

Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera VE; e-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

Il Direttore

Ing. Tommaso Settin

ALLEGATO A1

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTO ALLE PROVINCE DELLA REGIONE DEL VENETO E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DI POLI LOGISTICI E SALE OPERATIVE PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
il _____ CF _____, residente a _____
in Via _____ n. _____,
nella qualità di (rappresentante legale, procuratore _____
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. del a rogito del notaio _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa (Denominazione/ Ragione Sociale):

con sede in _____, Via _____ n° _____ codice fiscale _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla presentazione del seguente progetto:

- di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 23 del Dlgs 50/2016 per i progetti antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023;
- quadro esigenziale dell'opera ai sensi dell'art. 41 del DLgs 36/2023 e ss.mm.ii. entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023 e secondo quanto previsto dall'Allegato I.7

per la realizzazione di poli logistici e sale operative provinciali di protezione civile .

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dichiara:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma digitale

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente

all'espletamento della indagine esplorativa in oggetto, con utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate e nei modi/limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto - Giunta Regionale. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018) è il Direttore della Direzione Protezione civile sicurezza e polizia locale, con sede in Venezia Marghera, via Paolucci 34.

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai soggetti ai quali appartengono i dati personali comunicati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Essi possono, altresì, contattare – alla mail: dpo@regione.veneto.it - il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 – 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati.

I medesimi soggetti hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, Cap. 00186 – ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).

FORMAT DELLA PROPOSTA DA REDIGERE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**

(Lunghezza massima: una pagina)

- 2. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE:** tutti gli interventi dovranno essere materialmente e finanziariamente conclusi entro il 31/12/2028 compresi il collaudo dell'opera, la dichiarazione di fine lavori e la rendicontazione delle spese.
- 3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:** Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d) punto v Reg. (UE) 2021/1060

Comune o comuni in cui realizzare il progetto: _____

4. CATEGORIE DI SPESA / QUADRO ECONOMICO:

Ai fini del calcolo del contributo verranno considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante. Si riportano di seguito gli importi relativi alle tipologie di spese oggetto della proposta progettuali:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA	IMPORTO
a. Spese relative ad immobili, (edifici e terreni)	a1) Le spese relative all'acquisto del suolo sono ammesse nel limite del 10% della somma degli investimenti complessivi delle categorie a2), b) e d) ai sensi del Reg. 2021/1060 art. 64. Elevabile al 15 % nei casi previsti dall'art. 64 comma 1 lett. b PAT aree degradate	
	a2) Le spese relative all'acquisto degli edifici	
b. Spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria gli interventi che prevedono sia interventi edilizi che di impiantistica sull'immobile	

c. Spese per progettazioni e direzione lavori e collaudo	Rientrano in questa categoria le spese collegate alla progettazione e gestione degli interventi, incluse indagini geognostiche e geotecniche, di laboratorio, rilievi topografici e le spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione.	
d. Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto. Viene ricompresa in questa categoria anche l'acquisizione di hardware e arredi (se non esclusi dall'azione/bando). Non sono ammissibili beni alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021. Sono esclusi i veicoli.	
e. Spese per consulenze	Rientrano in questa categoria le spese relative ai servizi e alle consulenze collegate all'ottenimento di perizie/pareri e certificazioni	
f. Spese generali	Costi indiretti calcolati ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Reg. 1060/2021 con tasso forfettario fino al 7 % relative alle lettere a), b), c), , a copertura dei costi generali di gestione per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica, ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.	

1. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

- congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
- indicate nel format della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel format ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico;
- sostenute e pagate a partire dal 1 gennaio 2023;

- le spese devono essere sostenute e pagate entro la conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento.

Non sono ammissibili le spese sostenute per operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di contributo a prescindere dal fatto che tutti i pagamenti siano stati effettuati o meno, per come previsto dall'art 63 punto 6 del Reg. 2021/1060

Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.

Gli interventi di cui all'Azione 2.4.1 verranno attuati nel rispetto dei diritti fondamentali ed in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché agli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 ed a quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

I progetti dovranno essere rispettosi dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'8/6/2023, dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022 consultabile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>

In modo particolare, come indicato nel Programma Regionale Veneto – FESR 2021-2027, gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo ai sensi della L.R n. 14 del 2017 e secondo le previsioni contenute all'interno dei Piani Regolatori comunali.

5. SEZIONE DESCRITTIVA LO STATO DI PROGETTAZIONE:

Descrizione dello stato di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 o del D.Lgs. n. 36/2023 e iter autorizzativo da svolgere a seconda della tipologia di intervento da realizzare (lavori o servizi e forniture):

Il livello progettuale minimo per l'ammissione è, in base alla disciplina applicabile, quello del progetto di fattibilità di cui all'art. 23 del DLgs 50/2016 per i progetti antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, o il quadro esigenziale ai sensi dell'art. 37 del DLgs 36/2023 entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023.

Questi si articolano in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, inserite nel Piano degli Interventi (PI), che sottostanno alla sopracitata legge regione n.14/2017, che all'articolo 2 lett. C), definisce il consumo di suolo come: "l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale".

La presenza di un titolo abilitativo efficace rispetto agli interventi strutturali previsti a progetto costituisce elemento a comprova del rispetto del suddetto requisito.

data _____

firma _____

(del Legale rappresentante dell'Ente in modalità digitale)

ALLEGATO A3 – DNSH E VERIFICA CLIMATICA**Sezione A - DNSH****LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027****PREMESSA**

Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050”. Al successivo articolo 9 paragrafo 4 prevede che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile come stabilito nell'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

In riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"(di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 “COMMISSION EXPLANATORY NOTE” (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l'applicazione del principio anche nell'ambito della Politica di coesione.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell'Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia (852/2020), che definisce ciò che rappresenta un “danno significativo” in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **mitigazione del cambiamento climatico** se determina una emissione significativa di gas a effetto serra;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**adattamento ai cambiamenti climatici** se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull'attività stessa, sulla natura o sulle persone;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine** se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo all'**economia circolare**, inclusa la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell'uso dei materiali e nell'uso diretto o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione,

termovalorizzazione o collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi e a lungo termine;

- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **prevenzione e al controllo dell'inquinamento** se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;
- un'attività è considerata arrecare danno significativo alla **protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE) recepita a livello nazionale nella Parte seconda del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Il capitolo 5 della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PR FESR 2021-2027 analizza i “possibili effetti ambientali” che le tipologie di azioni del Programma possono esprimere sulle diverse componenti ambientali. Questa analisi preliminare condotta a livello di obiettivo specifico non individua effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del PR FESR 2021-2027 e, per ciascuna tipologia di Azione e per ciascun obiettivo DNSH, è stata effettuata una valutazione del prevedibile impatto e sulla base del relativo esito sono state previste delle prescrizioni, laddove siano stati rilevati potenziali effetti negativi.

NORMATIVA E DOCUMENTI

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN	Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. (ITA)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN	Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486	se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 ed è stato modificato/integrato dai Regolamenti Delegati (UE) 2023/1214 e 2023/2485 che introducono criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici di attività economiche non previste nei precedenti documenti. e. Ulteriori aggiornamenti sono evidenziati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.
<u>Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani</u> (Sezione Normativa e Documenti di riferimento)	Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"(di seguito Comunicazione) Altri orientamenti tecnici
<u>Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani</u> (Sezione Guida operativa per il rispetto del DNSH)	PNRR - GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni)
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas	PR FESR 2021 - 2027 della Regione del Veneto - Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale

ORIENTAMENTI TECNICI E CRITERI GENERALI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH

Il presente documento intende fornire orientamenti tecnici rivolti sia ai beneficiari che agli istruttori incaricati delle verifiche di gestione su normativa, aspetti e criteri generali relativi al principio del DNSH al fine di rispondere alla prescrizione prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060. Il presente documento non è esaustivo e può essere oggetto di aggiornamenti sulla base di nuove e/o ulteriori disposizioni legislative e regolamentari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto previsto dalla VAS, nonché dalla Normativa e dai

documenti indicati nella specifica tabella (Documentazione di riferimento) e ss.mm.ii.

Con riferimento alle proposte progettuali di cui all'azione 2.4.1 Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza – potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi, ai fini della verifica del principio del DNSH, la VAS prevede una sostanziale congruenza con il PNRR ed in particolare con la misura M2C4.1I1.1I1.1, con riferimento alle schede 3 e 6 delle Linee Guida-Circolare RGS n. 22 del 14/05/2024 e s.m.i.-. In merito alle verifiche delle prescrizioni previste ai fini del principio del DNSH, per tale Azione si rinvia in primis, per quanto applicabile, al contenuto delle rispettive schede DNSH del PNRR e successive modifiche e a quanto indicato nella VAS.

[Il principio DNSH \(Do No Significant Harm\) nel PNRR - Italia domani](#)

Con riferimento ad alcune specifiche tipologie di spese ammissibili, si specifica, inoltre, quanto segue:**1. SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI**

Sono ammissibili spese in linea con quanto definito all'interno dei Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139, 2022/1214, 2023/2486 e ss.mm.ii in relazione al rispetto del principio DNSH.

Di seguito si elencano i criteri minimi da rispettare per ottemperare al principio.

1.1 COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI**Descrizione dell'attività:**

Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici,, nonché la costruzione di edifici completi, in conto proprio.

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- 1) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- 2) Il fabbisogno di energia primaria¹, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio². La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica dell'edificio «come costruito»;
- 1) Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:
 - a) il flusso d'acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;
 - b) il flusso d'acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;
 - c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
 - d) gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di

¹ La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m² all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica.

² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

scarico completa massima di 1 litro;

- 2) Per evitare l'impatto del cantiere, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;
- 3) I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;
- 4) I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti³ emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516⁴ o ISO 16000-3:2011⁵ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti⁶;
- 5) Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400⁷;
- 6) Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione;
- 7) L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;
- 8) La nuova costruzione non è realizzata su:
 - a) terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE⁸;
 - b) terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁹ o nella lista rossa dell'IUCN¹⁰;
 - c) terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO¹¹.

³ Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa

⁴ CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

⁵ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

⁶ Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

⁷ Serie ISO 18400, Qualità del suolo – Campionamento.

⁸ JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey, (versione del 27.6.2023): <https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas>.

⁹ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 27.6.2023): <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>.

¹⁰ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species (versione del 27.6.2023): <https://www.iucnredlist.org>.

¹¹ Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano

- 9) Inoltre, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la costruzione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Il progetto deve prevedere, a tal fine, che, i rifiuti non pericolosi generati in cantiere, escludendo gli scavi, vengano avviati a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)

La prestazione energetica è certificata mediante Attestato di Prestazione Energetica APE.

Scheda tecnica di prodotto, certificazione dell'edificio/impianto o etichetta di prodotto delle componenti e materiali edili utilizzati.
--

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Titoli Abilitativo rilasciato dall'autorità competente.

Documentazione a comprova della corretta gestione dei rifiuti del cantiere.

1.2 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

Descrizione dell'attività:

Opere edilizie e di ingegneria civile o loro preparazione.

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- 1) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- 2) Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:
 - a) il flusso d'acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;
 - b) il flusso d'acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;
 - c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
 - d) gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro;
- 3) I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;

- 4) I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti¹² emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m³ dell'aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516¹³ o ISO 16000-3:2011¹⁴ o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti¹⁵;
- 5) Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.
- 6) Inoltre, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la ristrutturazione di edifici esistenti degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Il progetto deve prevedere, a tal fine, che, i rifiuti non pericolosi generati in cantiere, escludendo gli scavi, vengano avviati a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabile rispetto alla situazione specifica)
Scheda tecnica di prodotto, certificazione dell'edificio/impianto o etichetta di prodotto delle componenti e materiali edili utilizzati.
Documentazione a comprova della corretta gestione dei rifiuti del cantiere.

2. MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE, HARDWARE

Sono ammissibili acquisti in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products). Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH:

- a) dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG;
- b) le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti;
- c) nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti;

¹² Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa

¹³ CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

¹⁴ ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell'aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

¹⁵ Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

Orientamenti per garantire il rispetto del principio DNSH (elenco non esaustivo e implementabili rispetto alla situazione specifica)

1. Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
2. I prodotti acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In relazione al precedente punto 2. si può considerare equivalente uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043
- La conformità delle apparecchiature rispetto alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.); Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers); Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays); Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate (se espressamente previste nel bando) dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

3. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

Il fornitore del servizio di hosting e/o cloud deve disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In alternativa, norme/certificazioni equivalenti rispetto a quelle elencate (a titolo di esempio: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW], EN 50625 [Gestione Rifiuti], UNI EN ISO IEC 50001 / EN 50600/ISO IEC 22237 / ANSI TIA-942 pertinente [Potenziale di riscaldamento Globale GWP], EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose], etc.).

4. CONSUMO DI SUOLO

Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art 3 e successivi; tali interventi possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate.

5. SITI NATURA 2000

In fase di presentazione del progetto è necessario selezionare e completare, nel relativo quadro del sistema informatico, la dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO - EX ANTE

ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice degli Appalti - D.Lgs n.36/2023

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

VERIFICA DEL DNSH IN FASE DI RENDICONTAZIONE - EX POST

(eventualmente integrabile con quanto richiesto dal Codice degli Appalti: D.Lgs n.36/2023 art. 116 Collaudo e verifica di conformità)

PREMESSA

Per quanto concerne gli interventi e le relative spese evidenziate nella proposta progettuale, la verifica ex post del rispetto del DNSH potrà essere assolta con le seguenti modalità:

- 1. mediante la predisposizione di perizia asseverata riferita agli elementi di cui al successivo punto A) sottoscritta da tecnico abilitato;**

2. fornendo la documentazione probante i CAM ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.36/2023;
3. utilizzando in modo combinato le modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2. sulla base delle specificità puntualmente descritte.

A) Perizia asseverata in relazione alla tipologia di spese sostenute, del rispetto del DNSH, contenente i seguenti dettagli:

1. SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

☐ Si

☐ No

In caso di risposta affermativa, compilare il riquadro sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nel **paragrafo 1 “SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI”** e di quanto previsto nell’appendice 3 “LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027”.

[...]

Barrare e/o compilare le sezioni di interesse sulla base delle spese sostenute e rendicontate nel progetto

2. ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE

☐ Si

☐ No

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nel **paragrafo 2 “ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE”** e di quanto previsto nell’appendice 3 “LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027”.

Fornitore	Tipologia bene	Iscrizione fornitore piattaforma RAEE	Etichetta/certificazione (indicare tipologia e allegare il certificato)

--	--	--	--

(aggiungere eventuali ulteriori righe)

3. LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS

- ☐ **Si**
☐ **No**

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella sottostante a dimostrazione del rispetto del principio DNSH, tenuto conto dei criteri indicati nel **paragrafo 3 “ LICENZE E SERVIZI INFORMATICI INCLUSI SERVIZI IN CLOUD E SOFTWARE SAAS”** e di quanto previsto nell’appendice 2 “LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL PRINCIPIO “NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) PR FESR VENETO 2021 – 2027”.

Fornitore	Tipologia bene/servizio	Certificazione (indicare tipologia e <u>allegare idonea documentazione</u>)

4. OPERE EDILI

Descrivere come nella realizzazione del progetto sia stato garantito il rispetto di standard e misure utili a minimizzare l’impatto ambientale.

NOTE: la documentazione (ad esempio schede tecniche di prodotto, certificati attestanti l’avvio al recupero di materiali di scarto prodotti durante l’intervento, ecc...) sulla base della quale viene rilasciata la presente descrizione, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell’ultimo titolo di spesa ammesso e rendicontato.

Le autorizzazioni edilizie, nelle loro diverse forme, saranno vincolate al parere positivo dell’autorità competente in materia di assetto e vincolo idrogeologico, acquisito tramite il S.U.E. (Sportello Unico Edilizia)

MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH: DECADENZA TOTALE/PARZIALE

DECADENZA TOTALE

La mancata presentazione o incongruente compilazione della perizia asseverata comporta la decadenza totale al sostegno.

DECADENZA PARZIALE

Il mancato rispetto del principio DNSH comporta il taglio della spesa per la quale non sono state rispettate le prescrizioni indicate.

Sezione B - VERIFICA CLIMATICA

Con la presente Manifestazione di Interesse, la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo *“l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”*.

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”* (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli *“Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”*, disponibili al seguente link:

<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>

Per la verifica climatica, in sede di presentazione del progetto esecutivo si richiede, nei casi previsti, una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.